



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:

Dott. Antonio MATANO Presidente

Dott. ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere rel.

Dott. ssa Silvia MOSSI Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato
in Cancelleria il giorno 17/02/21, iscritta al **n. 56/21 R.G.** Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
02/12/2021

d a

INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato
e difeso dall'Avv.to Alessandro MINEO giusta procura generale alle
liti, elett.te dom.to c/o Avv.ra Distrettuale INPS.

RICORRENTE APPELLANTE

c o n t r o

MESSINA FABIO, rappresentato e difeso dall'Avv.to Anfreddo
STERLI di Brescia, domiciliatario giusta delega in atti.

RESISTENTE APPELLATO

In punto: appello a sentenza n. 461/21 del 12/11/20 del Tribunale di
Brescia.

Conclusioni:

OGGETTO:

Altre controversie in
materia di previdenza
obbligatoria



Del ricorrente appellante:

Come da ricorso

Del resistente appellato:

Come da memoria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza appellata n.461/2020, pubblicata l'1 febbraio 2021, il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso proposto da Messina Fabio e ha accertato il diritto di quest'ultimo all'accredito dei contributi dovuti e non versati dalle scuole Istituti Superiori Italiani s.r.l. e Dedalo Scuole s.r.l. nei periodi, rispettivamente, dall'11 settembre 2007 al 30 giugno 2008 e dall'8 settembre 2008 al 6 maggio 2009, condannando l'Inps alla conseguente regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente presso la Gestione Separata Inps, e compensando tra le parti le spese di lite.

Il Tribunale, premesso non essere contestato in causa che il Messina avesse lavorato con contratti di lavoro a progetto presso i due suddetti istituti scolastici paritari, nei periodi da lui dedotti, prestando l'attività di docente, ha affermato l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dall'Inps di difetto di giurisdizione, di decadenza, di prescrizione del diritto e di carenza di legittimazione attiva del Messina, osservando che:

- la controversia, avendo ad oggetto la richiesta di accredito di contributi presso la Gestione Separata Inps,



rientrava senz'altro nella giurisdizione e competenza del giudice del lavoro;

- la decadenza invocata dall'Inps non era applicabile all'odierna fattispecie;

- l'eccezione di prescrizione era infondata perché ai sensi della l.335/1995, ai fini della prescrizione decennale era sufficiente che il lavoratore, come nel caso del ricorrente, avesse denunciato all'Inps l'omissione contributiva entro il termine quinquennale dall'inizio del periodo assicurativo oggetto di omissione contributiva;

- il ricorrente, pur non avendo ancora raggiunto l'età pensionabile, vantava un vero e proprio diritto ad agire in giudizio, anche a prescindere dal pensionamento, al fine di far dichiarare la lesione derivante dall'inadempimento contributivo.

Per quanto riguarda poi l'applicabilità al caso del Messina, lavoratore a progetto e non subordinato, del principio di automaticità delle prestazioni di cui all'art.2116 c.c., ha rilevato che quest'ultima norma doveva interpretarsi estensivamente fino a ricomprendere nella sua sfera di operatività anche i lavoratori parasubordinati, quando, come nel caso dei lavoratori a progetto, questi non avessero alcuna autonomia e potere in materia di versamento della contribuzione, gravando sull'imprenditore il relativo obbligo, anche per la parte del prestatore di lavoro (nei rapporti di collaborazione i versamenti contributivi erano a carico del committente in misura



pari a 2/3 ed a carico del lavoratore in misura pari ad 1/3, con obbligo però del committente di provvedere all'intero versamento anche della parte a carico del collaboratore, previa trattenuta sulla retribuzione di quest'ultimo).

In questa ipotesi, la posizione del collaboratore era identica a quella del lavoratore subordinato, essendo entrambi privi di strumenti per garantirsi il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro e del committente, per cui non vi era ragione per non estendersi anche ai lavoratori parasubordinati il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all'art.2116 c.c..

Contro la sentenza l'Inps ha proposto appello, impugnando il capo in materia di sussistenza del diritto del ricorrente di agire per ottenere l'accredito contributivo, nonché il capo relativo all'applicabilità anche ai lavoratori parasubordinati del principio di automatismo delle prestazioni ex art.2116 c.c..

Messina Fabio si è costituito tempestivamente in giudizio ed ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto.

L'udienza di discussione si è svolta mediante scambio e deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art.221, comma 4, del D.L. 34/2020, conv. in L.77/2020, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, e all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo comunicato alle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE



L'appello merita accoglimento.

Il Messina ha agito in giudizio per ottenere dall'Inps l'accredito dei contributi non versati con riferimento a due rapporti di collaborazione a progetto.

Il primo è intercorso con la Istituti Superiori Italiani s.r.l., nel periodo dall'11 settembre 2007 al 30 giugno 2008, e il Messina ha svolto l'attività di docente presso la scuola paritaria St. George School, gestita dalla suddetta società.

Il secondo è intercorso con la Dedalo Scuole s.r.l., nel periodo dall'8 settembre 2008 al 6 maggio 2009, e il Messina ha svolto attività di docenza presso le scuole paritarie, liceo Gianni Brera e Istituto D'Arte Caravaggio, gestiti da detta società.

Entrambe le società non hanno versato i contributi dovuti alla gestione separata Inps.

E' pacifico che il Messina non abbia ancora maturato i requisiti per accedere alla pensione e non abbia neppure proposto la relativa domanda.

L'Inps, con il primo motivo d'appello, si duole che il giudice di primo grado, accogliendo la domanda del ricorrente, abbia ritenuto infondata la propria difesa circa l'assenza del diritto del Messina di agire in giudizio per ottenere la regolarizzazione contributiva dei due periodi di lavoro a progetto di cui sopra, mediante l'accredito da parte dell'Inps dei contributi omessi dalla società committenti, in virtù del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali di cui



all'art.2116, comma 1, c.c..

Deduce che per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'assicurato non ha alcun diritto di di agire per ottenere l'accredito in questione, se non quando lo stesso versi nelle condizioni per accedere alla pensione ed i contributi omessi non si siano prescritti, e ciò anche nel caso in cui l'ente previdenziale, creditore dei contributi, sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima del verificarsi della prescrizione e non si sia tempestivamente attivato per il recupero.

Qualora invece i contributi si siano prescritti, la tutela del lavoratore si realizza non attraverso l'accredito automatico dei contributi omessi, bensì con la costituzione della rendita vitalizia ex art.13 della l.1338/1962, la cui disciplina prevede il versamento della necessaria riserva matematica da parte del datore di lavoro.

L'assunto è fondato.

Ed invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, il nostro ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta ad ottenere l'accertamento e la condanna dell'ente previdenziale alla “regolarizzazione” della posizione contributiva (in virtù del principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art.2116, comma 1, c.c.), nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato



nesso a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato, residuando unicamente in favore dell'assicurato il rimedio di cui all'art.2116, comma 2, c.c. e la facoltà di chiedere all'Inps la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art.13 della l. 1338 del 1962 (cfr. Cass.2164 del 2021, Cass.6722 del 2021, Cass.3491 del 2014 e Cass.6569 del 2010, citata pure dall'Inps).

La fattispecie di assicurazione sociale va infatti scomposta in due rapporti distinti e tra loro autonomi: quello previdenziale, intercorrente fra il lavoratore e l'ente pubblico, e quello contributivo, che lega quest'ultimo ente al datore di lavoro.

Vi è poi un terzo rapporto collegato, quello sottostante tra lavoratore e datore di lavoro, che ha ad oggetto l'obbligo di costituire la provvista, ossia di pagare i contributi agli enti previdenziali.

Tale regime si ricava dalla previsione dell'art. 2115 c.c., che al primo comma prevede la distribuzione tra datore di lavoro e lavoratore dell'onere economico per la contribuzione alle istituzioni previdenziali e assistenziali ed al secondo comma precisa che il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi, ossia assume la veste di debitore verso l'ente assicuratore, anche per la parte a carico del lavoratore, salvo il



diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.

Costituisce applicazione di tale regime l'art. 19 della l. n.218 del 1952, secondo il quale il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore e qualunque patto in contrario è nullo.

Dalla scomposizione dei diversi rapporti deriva che l'obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie ha per soggetto attivo l'istituto assicuratore e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore di tali contributi nella loro interezza, mentre il lavoratore è unicamente il beneficiario della prestazione previdenziale e resta estraneo a tale rapporto obbligatorio.

Ciò spiega perché il primo comma dell'art.2116 c.c., nel sancire il principio dell'automaticità delle prestazioni, si riferisce alle prestazioni previdenziali (e non alla regolarità contributiva o all'accredito figurativo di contributi non pagati) e prevedendo che le prestazioni previdenziali siano dovute anche quando l'imprenditore non abbia versato regolarmente i contributi, àncora l'operatività del principio alla richiesta di dette prestazioni da parte del lavoratore (e dunque, quando si tratti di contributi, alla domanda di pensione).

E' poi noto che la legittimazione ad agire secondo la previsione dell'art. 81 c.p.c., è una condizione dell'azione che presuppone di norma l'astratta riferibilità del diritto sul piano normativo a colui che agisce, secondo lo schema regolatore del



diritto oggetto del giudizio.

Ne deriva che siccome i singoli soggetti nell'ambito dei rapporti di cui si è detto (contributivo, previdenziale, di provvista) non hanno alcuna titolarità di diritti ed obblighi nei confronti di coloro che non sono parte e restano al di fuori dei rapporti medesimi, la legittimazione ad agire in giudizio sussiste solo in relazione ai rapporti in cui ciascuno è parte (l'Inps e il datore di lavoro obbligato al versamento dei contributi, oppure l'Inps e l'assicurato che intende ottenere una prestazione previdenziale, oppure ancora, il lavoratore ed il datore di lavoro obbligato a versare i contributi); sulle questioni che attengono agli altri rapporti si determina invece il difetto di legittimazione processuale (salva la possibilità di intervenire ad adiuvandum), sia pure per ottenere pronunce di mero accertamento.

E proprio in ragione del fatto che il rapporto contributivo si instaura solo tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza anche per la parte di contributi che sono dovuti dal lavoratore, la Suprema Corte, ad esempio, ha chiarito che il datore di lavoro è l'unico legittimato a chiedere all'ente previdenziale la restituzione dei contributi indebitamente versati e che in tale caso il lavoratore potrà agire nei confronti del datore di lavoro per la restituzione della sua quota.

Sulla scorta di questi principi, la giurisprudenza di legittimità ha dunque affermato che il lavoratore non ha azione verso gli enti previdenziali per costringerli all'azione di recupero



dei contributi, dovendo a tal fine agire per il versamento nei confronti del datore di lavoro quando i contributi non siano prescritti. Allo stesso modo, sempre quando i contributi non siano prescritti, non ha neppure alcuna azione per ottenere l'accredito dei contributi omessi, non esistendo un incondizionato diritto all'automaticità dell'accredito contributivo, non previsto da alcuna norma, ma solo il diritto all'automaticità delle prestazioni previdenziali, quando queste vengano richieste.

Ecco perché, sotto quest'ultimo profilo, si è affermato che l'azione a tutela della posizione previdenziale nei confronti del datore di lavoro, passa attraverso la condanna del datore di lavoro al pagamento della contribuzione non prescritta ed in tal caso va chiamato necessariamente in giudizio anche l'Ente previdenziale in quanto unico legittimato attivo nell'obbligazione contributiva (Cass. n. 19398 del 2014; Cass. n. 8956 del 2020).

Quando invece i contributi sono prescritti la tutela del lavoratore si esplica con il diritto ad ottenere il risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro, una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, poichè tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante (Cass.n. 27660 del 2018).



Da questi principi si evince che l'obbligazione contributiva ha quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi nella parte maggiore (ex art. 2115 c.c.) ovvero nell'intero, e ne consegue che il lavoratore non è legittimato ad agire nei confronti dell'istituto previdenziale né per far accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né per chiedere di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, residuando in suo favore, nel caso di omissione contributiva, il rimedio dell'art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia di cui al cit.art.13 della l.1338 del 1962 (Cass. 3491 del 2014), magari contestualmente agendo nei confronti del datore di lavoro per ottenere il rimborso delle somme sborsate a questi fini.

In questo modo, il lavoratore ha diritto di eliminare, appunto attraverso la costituzione della rendita vitalizia, il documento pensionistico conseguente all'omesso versamento dei contributi dovuti ed ormai prescritti.

Come detto, non è invece prevista, neppure in questo caso, la regolarizzazione della posizione assicurativa, in ipotesi di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e prima della sussistenza dei requisiti per accedere alla pensione, e ciò anche nel caso in cui l'Inps sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione e non si sia attivato per l'adempimento



nei confronti del soggetto obbligato; anche in questa ipotesi, infatti, in difetto di previsione di diverso segno, la tutela del lavoratore deve ritenersi affidata al ricorso alla descritta procedura di costituzione della rendita.

In definitiva, riassumendo, in caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, la tutela dell'assicurato si realizza, nel rispetto della distinzione dei tre rapporti di cui si è detto in premessa (previdenziale, contributivo e di provvista) anzitutto, attraverso il principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali ex art.2116, comma 1, c.c., in base al quale la prestazione pensionistica spetta al lavoratore anche nel caso di omesso o incompleto versamento dei relativi contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, ma ciò soltanto quando la contribuzione non si sia prescritta e, soprattutto, vi sia domanda di prestazione pensionistica (per il cui accesso o per il cui ammontare sia indispensabile la contribuzione omessa).

Quando invece i contributi siano prescritti, la tutela dell'assicurato si realizza tramite la costituzione della rendita vitalizia ai sensi art.13 della l.1338 del 1962, la cui disciplina prevede il versamento della necessaria riserva matematica da parte del datore di lavoro o dello stesso lavoratore.

Infine, al lavoratore è sempre riconosciuta l'azione di risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell'art.2116 c.c., per la lesione dell'integrità della propria



posizione assicurativa, esperibile anche prima del raggiungimento dell'età pensionabile, nelle forme della condanna generica al risarcimento del danno.

Applicando questi principi al caso del Messina, deve escludersi che questi, essendo ancora in età lavorativa e non avendo ancora maturato i requisiti per accedere al pensionamento (peraltro mai chiesto), abbia il diritto di agire per ottenere la “regolarizzazione” della propria posizione contributiva con l'accredito presso la gestione separata dei contributi non corrisposti dalle due società di cui sopra, con cui ha intrattenuto i rapporti di lavoro a progetto.

Ciò anche nel caso in cui i contributi non si siano ancora prescritti (al riguardo deve darsi atto che l'Inps ha dimostrato di aver tempestivamente agito nei confronti di entrambe le società per rivendicare i contributi omessi sia con riferimento alla posizione del Messina, sia con riferimento ad altri colleghi nelle sue stesse condizioni, così interrompendo la prescrizione).

Né paiono pertinenti al caso di specie i due precedenti della giurisprudenza di legittimità del 2002, citati dal giudice di primo grado: la sent. n.9125 del 2002, attiene ad uno specifico istituto di legge (l'ipervalutazione contributiva nel caso di esposizione ad amianto), con riferimento al quale vigono speciali disposizioni, e questo istituto si colloca nell'ambito del rapporto diretto tra assicurato ed ente previdenziale, per cui il lavoratore ben può agire nei confronti dell'Inps per ottenere il



riconoscimento del beneficio, indipendentemente dagli eventi futuri concernenti l'acquisto del diritto alle prestazioni pensionistiche, essendo titolare, giova ripeterlo, nell'ambito del rapporto previdenziale, di un diritto soggettivo alla posizione assicurativa che gli compete ai sensi di legge, trattandosi di bene giuridico, quello in esame (della ipervalutazione dei contributi per esposizione ad amianto), suscettibile, nel corso del rapporto previdenziale e ancor prima del conseguimento del diritto alle prestazioni, di autonomo accertamento e tutela; nella stessa scia si colloca la sent.6409 del 2002, la quale riguarda un caso di ricongiunzione di contributi versati in un fondo speciale gestito dall'Inps (il fondo volo), con diritto del lavoratore di agire far valere la computabilità nella sua posizione assicurativa dei contributi dovuti, ma omessi, al fine di ottenerne il ricongiungimento in altra gestione previdenziale (diritto affermato anche dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 374 del 1997, proprio con riferimento ad un caso di ricongiungimento di contributi).

Entrambe le pronunce riguardano dunque casi particolari e non sono affatto espressive di un principio generale secondo cui il lavoratore avrebbe il diritto di agire sempre nei confronti dell'Inps al fine di vedersi accreditati i contributi omessi e non prescritti, anche in assenza di domanda di pensione.

In definitiva, come fondatamente dedotto dall'Inps, l'ordinamento giuridico non prevede in caso di omesso



versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, un diritto del lavoratore alla regolarizzazione delle posizione assicurativa a carico dell'Inps (con applicazione del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, che, come visto, opera soltanto nel caso di domanda della prestazione previdenziale, oltre che di contribuzione non prescritta), e ciò anche nel caso in cui l'ente previdenziale, creditore nel rapporto contributivo, sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima del verificarsi della prescrizione e non si sia tempestivamente attivato per il recupero.

La sentenza di primo grado va dunque riformata e il ricorso di 1° grado del Messina va respinto per difetto di legittimazione ad agire (restando assorbita ogni questione sull'estensibilità anche ai rapporti parasubordinati di lavoro a progetto, del principio dell'automatismo delle prestazioni previsto dal comma 1 dell'art.2116 c.c.).

.....

La complessità in diritto della materia e la novità della questione trattata in primo grado (con riferimento all'estensibilità ai rapporti di lavoro parasubordinato dell'art.2116 c.c.), giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

PQM

Riforma la sentenza n.461/2020 del Tribunale di Brescia e respinge il ricorso di 1° grado;



dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Brescia, 2 dicembre 2021

Il Consigliere Est.

(dott.ssa Giuseppina Finazzi)

Il Presidente

(dott. Antonio Matano)

